



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. [REDACTED]

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 17 febbraio 2020 da [REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e con l'ausilio del Gestore della crisi, nominato dall'OCC, dott.ssa [REDACTED];

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di € 127.786,13 di cui € 5.078,20 al privilegio e € 122.707,93 al chirografo (come ricostruito nella relazione particolareggiata dell'OCC):

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;
- 2) Il pagamento integrale dei debiti tributari assistiti da privilegio;
- 3) Il pagamento dei crediti chirografari in una percentuale modesta che l'OCC stima in misura pari al 6,3%;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14-ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Considerato che la ricorrente risulta titolare esclusivamente di un credito derivante da rapporto di lavoro dipendente, non risultando proprietaria di beni immobili e mobili, fatta eccezione per una autovettura Lancia Ypsilon, immatricolata nel 2007, targata [REDACTED] che viene esclusa dalla

liquidazione ai sensi di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) perché di valore estremamente contenuto e funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati, accedendo alla proposta della ricorrente, in euro 1040,00, per 12 mensilità, importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese di locazione e delle altre spese necessarie per la cura del nipote; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore la ██████████

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1040,00;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14-novies L. 3/2012; **mandando** al liquidatore di verificare in particolare, in sede di predisposizione dello stato passivo, l'attività prestata da Piano Debiti S.r.l., che, in relazione a quanto comprovato in atti, appare sovrapponibile a quella che la legge n. 3 del 2012 riserva all'OCC, con la finalità di evitare fenomeni di duplicazione dei compensi;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 14/05/2021

Il Giudice Designato
Dott. [REDACTED]